

**Art. 3**  
**Riduzioni delle spese rimodulabili**  
**ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri.**

<p>A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 <sup>1</sup>, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.</p>	<p><b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SOSTITUISCONO I DSGA</b></p> <p><b>La competenza della retribuzione degli assistenti amministrativi che sostituiscono i DSGA sui posti vacanti e disponibili è affidata agli SPT (Tesoro)</b></p>
<p>La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <sup>2</sup>, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.</p>	<p><b>Diversamente da quanto previsto dal CCNL, il compenso spettante viene calcolato in misura pari alla differenza tra il trattamento iniziale dei DSGA e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato (il CCNL prevede l'intero differenziale tra i valori iniziali di livello)</b></p>

<sup>1</sup> **Articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**

A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

<sup>2</sup> **Art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: .....

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

<p>Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.</p> <p>Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.</p>	<p><b>DOCENTI DICHIARATI INIDONEI</b></p> <p><b>I docenti dichiarati inidonei possono chiedere di essere sottoposto a nuova visita al fine di riprendere servizio (possibilità già prevista).</b></p> <p><b>La novità consiste nel limitare il rientro solo sui posti vacanti e disponibili.</b></p> <p><b>Nulla si prevede in caso di mancanza di posti.</b></p> <p><b>La diagnosi funzionale degli alunni portatori di handicap è affidata all'INPS che può avvalersi anche dei medici delle ASL.</b></p> <p><b>Per le modalità attuative sono previste uno o più decreti.</b></p>
---	--

<p>Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p><b>RIEDIZIONE "IN MINIATURA" DEL SALVAPRECARI PER PROGETTI A CARICO DELLE REGIONI.</b></p> <p><b>Si prevedono progetti delle Regioni in convenzione con il MIUR della durata da tre a otto mesi da affidare a precari docenti e ATA inseriti nelle graduatorie provinciali (GAE e 24 mesi)</b></p> <p><b>Viene riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio.</b></p>
---	--

<p>All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni<sup>3</sup>:</p> <p>a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;</p> <p>b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall” sono sostituite da “Nell”;</p> <p>c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:  <b>5-ter.</b> A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.</p>	<p><b>ASSEGNAZIONE DI DIRIGENTI E DSGA ALLE SCUOLE</b></p> <p><b>Viene limitata all’a.s. 2012/2013 l’impossibilità di assegnare Dirigente scolastico e DSGA nelle scuole con meno di 600 alunni.</b></p> <p><b>Il comma 5 ter aggiunto, mantenendo fermi gli obiettivi di risparmio della legge 183/2011 (stabilità 2012,) prevede che dal 2013/2014 i criteri di assegnazione dei Dirigenti scolastici e dei DSGA alle scuole sono complessivamente demandati ad accordo tra MIUR e Conferenza unificata</b></p>
--	---

<sup>3</sup> D.L. 98/2011 - Art. 19 - Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

**Omissis**

**5-ter.** ~~Alle~~ **Nell’anno scolastico 2012/2013 alle** istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

**5-bis.** ~~A decorrere dall~~ **Nell’anno** scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in

via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto e’ assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma.

**5-ter.** **A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011**

<p>All'articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15 .</p> <p>Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso</p>	<p><b>COMMISSIONI ESAMINATRICI</b></p> <p><b>Sono abrogati i compensi dettagliatamente predeterminati che erano riconosciuti ai componenti delle commissioni giudicatrici che rinunciavano all'esonero dal servizio.</b></p> <p><b>E' eliminato l'esonero dal servizio e sono previsti gli stessi compensi dei concorsi a dirigente scolastico (orientativamente per un massimo di 2.000 € - di gran lunga inferiore a quanto precedentemente previsto)</b></p>
<p>All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali."</p>	<p><b>SCUOLE PARITARIE</b></p> <p><b>Sono introdotti per le scuole paritarie gli stessi criteri previsti per la costituzione delle classi delle scuole statali.</b></p>
<p>All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:</p> <p>"2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato</p>	<p><b>Riguarda gli esami di idoneità dei candidati privatisti, ponendo vincoli di relazione tra residenza e ubicazione della scuola</b></p>

<p>A decorrere dal 10 settembre 2013 l'orario di servizio del personale docente della <b>scuola primaria</b> e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali.</p> <p>Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione.</p> <p>Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2013, a quello dell'anno scolastico 2012/2013.</p> <p>Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.</p> <p>Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.</p>	<p><b>ORARIO PERSONALE DOCENTE</b></p> <p><b>Viene aumentato l'orario dei docenti della scuola secondaria, compreso il sostegno, che viene portato da 18 a 24 ore settimanali. La terminologia utilizzata è ambigua in quanto si riferisce genericamente all'orario di servizio e non all'orario di insegnamento. Non si comprende la citazione dei docenti della scuola primaria che già prestano servizio per 24 ore di cui 22 di insegnamento</b></p> <p><b>Gli organici continueranno a essere costituiti con cattedre di 18 ore (ad esclusione dei posti di sostegno). L'incremento orario di "6 ore eccedenti l'orario di cattedra" è destinato per la copertura di spezzoni nella scuola di titolarità e per le supplenze su tutte le classi di concorso per le quali i docenti hanno titolo (abilitazione o anche solo titolo di studio?) Eventualmente anche per posti di sostegno, se in possesso di specializzazione.</b></p> <p><b>Le 24 ore dei docenti di sostegno sono dedicate completamente ad attività di sostegno. E' confermato per il 2013/2014 l'organico di diritto del sostegno 2012/2013</b></p> <p><b>FERIE PERSONALE DOCENTE</b> <i>Ferie in più in cambio di retribuzione</i> <b>Il periodo di ferie retribuito è aumentato di 15 giorni l'anno da fruire nel periodo di sospensione delle lezioni previsti nei calendari regionali</b></p> <p><b>E' ripreso quanto già prevede il contratto</b></p> <p><b>FERIE DOCENTI SUPPLEMENTI</b></p> <p><b>Si reintroduce per i docenti a t.d. il pagamento delle ferie maturate ma solo per i giorni che eccedono i periodi di sospensione delle lezioni, anche se non richieste (Pasqua, Natale, ponti vari, inizio anno scolastico/inizio lezioni, termine lezioni/30 giugno). La deroga non riguarda i supplenti ATA</b></p>
---	--

<p>All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (4), è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. “</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.</p>	<p><b>La contrattazione non può derogare le disposizioni dei commi da 4 a 7</b></p>
---	---

(4) **Art. 5. - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni**

***Omissis***

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

**Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.**

<p>All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 <sup>4</sup>, sono apportate le seguenti modifiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità";</li> <li>- al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";</li> <li>- al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità".</li> </ul> <p>Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.</p> <p>Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.</p>	<p><b>ULTERIORE RIDUZIONE DEL PERSONALE COMANDATO</b></p>
--	---

<sup>4</sup> **Art. 26. Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto**  
*omissis*

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a ~~trecento unità~~ **centocinquanta unità**, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di ~~cento unità~~ **cinquanta unità**.

Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di ~~cento unità~~ **cinquanta unità**. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

**Art. 7**  
**Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni**

I permessi fruiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l'assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa.

**PERMESSI PER GENITORI DISABILI**

**A decorrere dall'entrata in vigore del decreto i permessi richiesti per l'assistenza al genitore disabile sono retribuiti al 50%, ferma restando la contribuzione figurativa**